COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero **55** Del **20-04-2018**

Registro Generale

N. 31 UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	**GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI CASALPUSTERLENGO (LO).** **CIG:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

- lo Statuto Comunale;

- il Decreto sindacale n. 1 del 2/1/2018;

- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il D.Lgs n. 50/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

- il D.P.R. n. 207/2010 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"* per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs,. n. 50/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 69 del 6/10/2017 con la quale, tra l'altro sono stati demandati alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi gli adempimenti connessi all'espletamento della procedura di gara, ponendo a base d'asta l'importo di Euro 208.600,00 oltre IVA di legge relativa ai servizi di igiene urbana, in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione provvisoria, compresa la verifica dei requisiti dell'aggiudicataria provvisoria;

RICHIAMATA ALTRESÌ la propria determinazione n. 10 del 19/2/2018 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana al RTI Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. Via E. Fermi n. 35 Monza (MB) mandataria – Ditta Colombo Biagio S.r.l Via Mameli n. 22 Villasanta (MB) mandante per

un importo complessivo di €. 177.748,06 oltre all'Iva 10%;

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 16/4/2016 rep. n. 875 con il RTI Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. Via E. Fermi n. 35 Monza (MB) mandataria – Ditta Colombo Biagio S.r.l Via Mameli n. 22 Villasanta (MB) mandante per un importo contrattuale di €. 177.748,06 oltre IVA di Legge;

PRESO ATTO della nota in data 15/3/2018 (rif. Ente prot. n. 1276 del 16/3/2018) con la quale il RTI Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. Via E. Fermi n. 35 Monza (MB) mandataria – Ditta Colombo Biagio S.r.l Via Mameli n. 22 Villasanta (MB) mandante ha chiesto a questo Ente l'autorizzazione ad affidare in subappalto a *IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE* di Casalpusterlengo (LO) il servizio di presidio della piazzola ecologica comunale, per l'importo di €./anno di 11.250,00* oltre i.v.a., nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ALTRESÌ ATTO della nota prot. n. 1509 del 31/3/2018 con la quale questo Ente comunicava al RTI Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. - Ditta Colombo Biagio S.r.l la carenza di parte della documentazione necessaria ai fini istruttori per il procedimento in questione;

ACCERTATO che con nota in data 9/4/2018 (rif. Ente prot. n. 1633 del 9/4/2018) il RTI Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. - Ditta Colombo Biagio S.r.l ha prodotto tutta la documentazione richiesta;

RILEVATO che l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;

CONSIDERATO che il RTI Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. - Ditta Colombo Biagio S.r.l ha indicato all'atto dell'offerta di gara il suddetto servizio come servizio da subappaltare, in conformità all'art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la sopraindicata cooperativa a cui si intende affidare in subappalto il servizio di presidio della piazzola ecologica comunale, possiede i requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione da subappaltare e di ordine generale di cui all'art. 80 del sopracitato decreto;

RILEVATO che l'ammontare complessivo del servizio da subappaltate risulta inferiore al 30% dell'importo del contratto principale così come disposto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO CHE in ordine agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di servizio di importo inferiore ad €.150.000,00;

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

RITENUTO sussistere i motivi per procedere all'autorizzazione del subappalto secondo le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'assunzione del presente atto non comporta alcun onere economico a carico di questo Ente;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di autorizzare** il RTI Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. Via E. Fermi n. 35 Monza (MB) mandataria – Ditta Colombo Biagio S.r.l Via Mameli n. 22 Villasanta (MB) mandante a subappaltare il servizio di presidio della piazzola ecologica comunale a *IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE* di Casalpusterlengo (LO), per l'importo annuo di €. di 11.250,00* oltre i.v.a., alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. **Di dare atto** che il relativo contratto di subappalto del servizio suindicato è stato depositato presso questo Ente appaltante;

4. **Di dare atto altresì** che l'impresa aggiudicataria ha praticato per i servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%;

5. **Di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

6. **Di stabilire** che l'importo del servizio eseguito in subappalto sarà corrisposto ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto;

7. **Di dare atto** che per quanto non espressamente previsto nei precedenti punti troverà applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8. **Di trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice ed alla ditta subappaltatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNALDI LUCA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.